

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 348/2020, ad iniziativa del consigliere Giacinti, concernente: «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)» (testo base) abbinata alla proposta di legge n.355/2020, ad iniziativa del consigliere Giacinti, concernente: «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009 n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020 n. 2» con la **nuova titolazione**: «Modifica alla legge regionale 8 ottobre 2009 n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"», nel testo approvato dalla III Commissione in data 15 aprile 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.123 del 16 aprile 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 1° maggio 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Valeria Mancinelli e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 27 aprile 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 30 aprile 2020;

Preso atto delle motivazioni illustrate dalla relatrice e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti del Consiglio e nemmeno l'espressione contraria della maggioranza dei componenti di una tipologia di ente locale;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 30 aprile 2020;

## DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alla modifica specificatamente formulata come di seguito:

a) all'articolo 1 le parole "almeno dal 1° gennaio 2018" sono soppresse;

2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

a) si ritiene necessario, tenuto conto della situazione di difficoltà creata dalla pandemia COVID-19, inserire un emendamento per modificare la l.r. 22/2009, come modificata dalla l.r. 2/2020, per comprendere anche le attività edili all'interno dei fabbricati scolastici attualmente chiusi per la pandemia stessa.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

## Allegato A

## RELAZIONE

In merito al presente atto si rileva che se si vuole rilanciare il settore edilizio sarebbe più opportuno non porre un limite temporale al non utilizzo degli edifici non residenziali affinché sia possibile la loro demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento tenuto conto che la condizione principale prevista dalla norma è che si debbano trovare in zone omogenee B e C, destinate proprio a residenze.

Se un edificio artigianale o industriale realizzato in una zona B o C non sia più utilizzato come tale, demolirlo e ricostruirlo per residenze avrebbe sicuramente come esito quello di una riqualificazione edilizia conforme alla destinazione della zona in cui si trova.

Infine tenuto conto della situazione di difficoltà che le imprese si trovano a fronteggiare a causa della pandemia COVID-19 che va a incidere pesantemente nella nostra realtà territoriale già devastata dagli eventi sismici, si ritiene necessario inserire anche le attività edili all'interno dei fabbricati scolastici attualmente chiusi per la pandemia stessa:

Per quanto sopra si propone di:

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alla modifica specificatamente formulata come di seguito:
  - a) all'articolo 1 le parole "almeno dal 1° gennaio 2018" sono soppresse;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
  - a) si ritiene necessario, tenuto conto della situazione di difficoltà creata dalla pandemia COVID-19, inserire un emendamento per modificare la l.r. 22/2009, come modificata dalla l.r. 2/2020, per comprendere anche le attività edili all'interno dei fabbricati scolastici attualmente chiusi per la pandemia stessa.

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 348/2020, ad iniziativa del consigliere Giacinti, concernente: «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)» (testo base) abbinata alla proposta di legge n.355/2020, ad iniziativa del consigliere Giacinti, concernente: «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020 n. 2» con la **nuova titolazione**: «Modifica alla legge regionale 8 ottobre 2009 n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"», nel testo approvato dalla III Commissione in data 15 aprile 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.75 del 16 aprile 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 1° maggio 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimo Conti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 27 aprile 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 11:00 del 30 aprile 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 30 aprile 2020;

**DELIBERA**

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
  - a) al fine di uniformare l'applicazione a livello regionale delle varie norme susseguitesi e per rendere più agevole la comprensione della variazione normativa, si evidenzia l'esigenza da parte della Regione di redigere una apposita circolare esplicativa a tutti gli enti locali.

Il Presidente  
F.to Marco Manzotti

## Scheda ATN pdl 348/2020

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 “INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE”, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2020, N. 2.

Analisi Tecnico Normativa:

## ELEMENTI DI ANALISI

## CONTENUTI

<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>L'intervento normativo in esame, apportando modifiche alla legge regionale n. 22/2009 (c.d. Piano casa), e alla legge regionale 25/2017 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016) appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali.</p> <p>L'ambito di intervento coinvolto è quello del “governo del territorio” che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione riserva alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni.</p> <p>Il quadro normativo di riferimento è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia;</li> <li>• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, con particolare riferimento all'articolo 36 (Accertamento di conformità);</li> <li>• Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifiche dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;</li> <li>• Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, n. 19 del 7 aprile 2017 (articolo 22), così come modificata dalla successiva Ordinanza n. 85 del 24 gennaio 2020 (articolo 3);</li> <li>• D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma</li> </ul>

	<p>dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”;</li> <li>• Legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”;</li> <li>• Legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 “Norme edilizie per il territorio agricolo”.</li> </ul>
<b>Analisi della compatibilità dell’intervento con lo Statuto regionale</b>	La proposta di legge appare compatibile con lo Statuto regionale.
<b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b>	
<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione e normativa</b>	
<b>Verifica dell’esistenza di proposte normative in materia analoga all’esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	

**Relazione Tecnico Finanziaria**

nel testo licenziato dalla III Commissione assembleare sulla **Proposta di legge n. 348/20 (testo base)**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 “INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE”, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2020, N. 2 E ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2017, N. 25 “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016” **(Nuova titolazione)**

Abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento Interno dell'Assemblea alla **Proposta di legge n. 355/20**: MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 “INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE”, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2020, N. 2

(art. 3 ter legge regionale n 3/2015 – art. 84 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 22/2009)*

L'articolo posticipa il riferimento temporale di inutilizzabilità dell'edificio (dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2018) contenuto nel comma 4 dell' articolo 2 della l.r. 22/2009 previsto per legittimare, in presenza di specifiche condizioni, il mutamento di destinazione d'uso degli edifici non residenziali aventi destinazione produttiva, commerciale o direzionale, ubicati nelle zone omogenee A, B e C del D.M. 1444/1968, oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione previsti dalla medesima disposizione normativa.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.



**Art. 1 bis**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 22/2009)*

L'articolo modifica il comma 9 bis dell'articolo 4 della l.r. 22/2009, come introdotto dalla recente legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2, per recepire le osservazioni formulate dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante la fase di esame governativo della suddetta l.r. 2/2020 ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

**Effetti finanziari:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 1 ter**

*(Modifica all'articolo 9 della l.r. 22/2009)*

L'articolo proroga l'attuale scadenza del Piano casa (articolo 9 della l.r. 22/2009) dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 1 quater**

*(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 25/2017)*

L'articolo prevede che gli edifici rurali danneggiati dagli eventi sismici del 2016 appartenenti a soggetti non aventi i requisiti di imprenditore agricolo principale (IAP) ai sensi del d.lgs. 99/2004, qualora la loro ristrutturazione edilizia o ricostruzione sull'area di sedime non sia tecnicamente possibile in quanto ubicati in aree a pericolosità elevata o molto elevata individuate dai relativi strumenti di pianificazione o in aree dichiarate instabili ai sensi dell'articolo 22 della Ordinanza n. 19/2017, così come modificata dalla Ordinanza n. 85/2020, possono essere delocalizzati nel rispetto di certi requisiti dettati dalla disposizione normativa in esame.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.